

**IL TRIBUNALE DI ROMA**

**SEZIONE TERZA CIVILE**

Il G.D. dott. Stefano Cardinali,

vista l'istanza depositata il 23/5/14 da Nino Luciani, Alberto Alessi e Leo Pellegrino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 20 c.c., la convocazione dell'assemblea nazionale degli associati della associazione non riconosciuta Democrazia Cristiana;

rilevato che il citato art. 20 c.c., che trova applicazione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, anche in materia di associazioni non riconosciute, prevede che l'assemblea dell'associazione sia convocata dagli amministratori quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati e che, in questo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Tribunale;


ritenuto che, indipendentemente da ogni considerazione circa l'impossibilità, nel caso di specie, di rivolgere la richiesta di convocazione agli organi amministrativi ormai decaduti, la norma citata presuppone che la richiesta di convocazione provenga da un numero qualificato di associati che rappresenti un'effettiva esigenza riconducibile all'attività associativa e che, pertanto, né gli amministratori, né il presidente del Tribunale in caso di inerzia o impossibilità dei primi a provvedere, possono disporre la convocazione quando non sia stata richiesta da un numero di associati corrispondente alla percentuale indicata; che, nel caso di specie, i ricorrenti non hanno prodotto le ultime liste disponibili degli iscritti all'associazione e, in ogni caso, può ritenersi notorio che essi non rappresentino almeno un decimo degli associati;

che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 23/6/14.



Il G.D.  
Stefano Cardinali